




22120/15



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Udienza pubblica in  
data 8/10/2015

OGGETTO  
Responsabilità del socio ap-  
parente

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 12519/2009  
scriv. 22120  
Rep. 1343

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Fabrizio Forte Presidente
- dott. Aniello Nappi Consigliere
- dott. Antonio Didone Consigliere
- dott. Rosa Maria Di Virgilio Consigliere
- dott. Antonio Valitutti Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

domiciliata in Roma, via

presso l'av

rappresentata e di-

fesa dall'avv.

come da mandato a

marginale del ricorso

- ricorrente -

Contro

domiciliato in Roma, via

presso l'avv.

rappresentato e

difeso, come da mandato a margine del controricor-

1582

2015

Fallimentare e Sociale

so, dagli avv. prof.

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 697/2008 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 28 maggio 2008

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

uditi i difensori, avv.

delega-

to per la ricorrente, e avv.

per il

resistente

Udite le conclusioni del P.M., dr. Francesca Cero-

ni, che ha chiesto inammissibilità o rigetto

#### Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ribadì la condanna di

al pa-

gamento della somma di f. 394.000.000 in favore di

quale corrispettivo di una fornitura

di gioielli eseguita in favore della

s.a.s. d

, sulla base


di un contratto stipulato nel 1992 presso la fiera

di Valenza.

Ritennero i giudici del merito che

era stata presentata come socia da

con la quale aveva collaborato nella scelta dei




Fallimentare Società.it

gioielli da ordinare, manifestando così la sua qualità di accomandataria, ribadita anche con dichiarazioni alla stampa circa il pregiudizio personale procuratole con il furto alla gioielleria che aveva portato al fallimento della società, estese poi dal Tribunale di Torino, con decisione successivamente revocata per il decorso dell'anno dallo scioglimento del rapporto sociale.

Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due articolati motivi di impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso

#### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione del principio dell'apparenza e degli art. 2267, 2297, 2313, 2320, 2317, 2318 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omissis di accertare se omissis avesse effettivamente fatto affidamento sul suo ruolo di socia accomandataria nel momento in cui aveva concluso il contratto di compravendita con la omissis s.a.s., essendo irrilevanti eventuali sue condotte ulterio-




ri, sia successive alla stipulazione del contratto sia tenute in rapporto con altri soggetti.

Sostiene che erroneamente i giudici del merito abbiano disatteso la richiesta di ammettere interrogatorio formale di \_\_\_\_\_ inteso a dimostrare che il contratto controverso era stato concluso con la sola \_\_\_\_\_ già in occasione della fiera del 1991. Aggiunge poi:

a) che erroneamente i giudici del merito hanno assegnato rilevanza anche a comportamenti tenuti da \_\_\_\_\_ sia nei confronti di altre ditte orafe presenti alla fiera 1992, sia alla successiva inaugurazione di una nuova gioielleria a Torino;

b) che la sua presenza alla fiera del 1992 non poté assumere rilevanza a norma dell'art. 2320 c.c., perché non si manifestò in un'autonoma iniziativa negli affari sociali, ma rimase allo stadio di mera partecipazione all'iniziativa di \_\_\_\_\_ cui non si sostituì affatto, come sarebbe stato necessario perché il suo comportamento potesse assumere il significato di un'ingerenza nella amministrazione della società, ma tutt'al più la identificò come socia accomandante con mansioni dirigenziali.



Fallimenti e Società.it

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito:

a) abbiano erroneamente assegnato rilevanza alla mancata smentita della sua presentazione come socia da parte di eraltro mai ammessa come riferita a

b) abbiano considerato come attuale un rapporto sociale presentato tutt'al più come futuro;


c) abbiano ritenuto in contrasto con le evidenze probatorie, e senza un pur necessario ulteriore approfondimento istruttorio, che vi fosse stata una sua partecipazione alla selezione dei gioielli da ordinare, ancorando a questo solo argomento il riconoscimento della sua qualità di socia accomandataria.

Sicché, conclude la ricorrente, ammessa pure la sua qualità di socia, mancano i presupposti per assegnarle la responsabilità illimitata.

2. Il ricorso è infondato.

Come risulta dalla sentenza impugnata,

è stata ritenuta personalmente responsabile dei debiti della s.a.s. in applicazione dell'art. 2320 c.c., che prevede appunto l'assunzione di «responsabilità illimitata e soli-



Fallimenti@Società.it

dale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali» per il socio accomandante che violi il divieto di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari in nome della società.

Tale essendo il fondamento delle decisioni di merito, risultano palesemente infondati tutti i motivi che ne censurano il mancato riferimento ai tempi dell'ingerenza e ai soggetti che ne ebbero diretta percezione.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, «il socio illimitatamente responsabile (nella specie, l'accomandante ingeritosi nella gestione sociale) è responsabile per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, anche per quelle sorte anteriormente al suo ingresso o al suo mutamento di ruolo nella compagine sociale» (Cass., sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15252, m. 636058, Cass., sez. I, 7 dicembre 2012, n. 22246, m. 624549).

Quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2320 c.c., sono incensurabili le motivazioni esibite dai giudici del merito che ne hanno riconosciuto l'esistenza in ragione della partecipazione di  
alla conclusione dell'affare con  
e più in generale della sua esibizione quale

socia, intesa a favorire l'apparenza di affidabilità della società, sfruttando così commercialmente il suo rapporto coniugale con un celebre calciatore.


Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, i presupposti per l'applicazione dell'art. 2320 c.c. si realizzano anche con «una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali» (Cass., sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4529, m. 602128, Cass., sez. I, 16 marzo 2007, n. 6299, m. 597150).

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 10.700, di cui €. 10.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 8 ottobre 2015



Il Presidente

Il consigliere relatore

(dr. Anselmo Nappi)